

<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONE ALDO PERINI ONLUS</p>		<p style="text-align: center;">AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI</p>

**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO DEI MALATI DI SLA E DEI
LORO FAMILIARI PRESSO LA STRUTTURA DI MALATTIE DELL'APPARATO
RESPIRATORIO**

TRA


l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, di seguito indicata con l'acronimo A.O.U., con sede legale in Sassari, in Via M. Coppino 26, C.F. e P.I.V.A 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, CTTL5N59L26I452O, domiciliato per la carica presso la medesima

e

Associazione Aldo Perini ONLUS - ONLUS - con sede legale in Piazza Pompeo Castelli 10 – 20156 Milano, nella persona del suo Presidente Sig.ra. Rossana Perini, domiciliata per la sua carica presso la medesima.

PREMESSO

- che l'Associazione è una ONLUS, ovvero un “**Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**” come da Decreto n. G/35643 del 19.07.1999 - Iscritta al registro Generale del Volontariato Foglio n. 647, Progressivo 2582 - Sezione A (Sociale);
- che l'Associazione Aldo Perini ONLUS - è un'Associazione di Volontariato che si propone concreti obiettivi di sostegno agli ammalati di Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- che la stessa ha istituito diverse sedi dell'Associazione con l'intento di fornire ai malati SLA e ai loro familiari un supporto psicologico/assistenziale attraverso opera di volontariato che, per quanto possibile, possa contribuire al miglioramento della qualità della vita dei malati e delle loro famiglie;
- che l'associazione, con nota prot. 15631 del 13.04.2012, ha richiesto di poter stipulare apposita Convenzione, avente ad oggetto il supporto psicologico dei malati di SLA e dei loro familiari presso la Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria di Sassari;

- che la Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio di Sassari ormai da diversi anni rappresenta l'unico punto di riferimento nel nord Sardegna per i pazienti affetti da Sla sin dal momento in cui iniziano i primi disturbi respiratori e fino alle fasi più avanzate della malattia;
- che la Struttura suddetta ha manifestato il proprio interesse, constatandone la validità e l'interesse, ad aderire all'iniziativa collaborando fattivamente alla sua realizzazione;
- che l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di apposita Convenzione avente ad oggetto un supporto psicologico per i malati di Sla e per i loro familiari, non essendo presente nella Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio una figura di psicologo o assistente sociale a sostegno delle suddette persone.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

L'Associazione intende mettere a disposizione presso la Struttura di Malattie dell'Apparato Respiratorio una risorsa, per la durata di 1 anno, individuata tra le figure professionali di Psicologo o Assistente Sociale.

Tale figura dovrà svolgere funzioni di supporto psicologico per la risoluzione delle problematiche sanitarie – sociosanitarie a favore dei malati SLA e delle loro famiglie.

L'Azienda si impegna unicamente ad ospitare la figura professionale oggetto del presente accordo presso i locali della Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio all'interno dei quali svolgerà l'attività oggetto di convenzione, e potrà utilizzare gli spazi della biblioteca della Struttura.

La figura professionale individuata utilizzerà per l'organizzazione del supporto un telefono cellulare fornito dall'Associazione.

Art. 2

Responsabili dell'Accordo

I responsabili designati dalle parti per la realizzazione della presente Convenzione sono:

per l'Associazione, la **Signora Rossana Perini** – Presidente della stessa;

per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, il **Prof. Pietro Pirina** – Direttore della Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato respiratorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

Art. 3
Rendicontazione di Risultato

Ai fini di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, il Prof. Pietro Pirina si impegna a presentare all'Azienda e all'Associazione una relazione intermedia (dopo sei mesi dall'inizio) e finale (12 mesi) sull'attività svolta dalla figura professionale preposta.

Art 4
Durata

Il presente accordo decorrerà dalla data della sottoscrizione e si concluderà dopo 12 mesi.

La Convenzione potrà essere espressamente rinnovata previo accordo delle parti in quanto il tacito rinnovo non è consentito.

5
Recesso e Risoluzione

L'Associazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificata A/R, ovvero nel caso in cui non vengano osservati i seguenti punti:

- per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi;
- per mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione richiesta secondo quanto riportato all'art. 5;



Art 6
Coperture Assicurative

Sarà cura della figura professionale preposta allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione (Psicologo, Assistente Sociale), provvedere personalmente alla stipula di apposita polizza assicurativa in particolare infortuni e responsabilità civile verso terzi a copertura dell'intero periodo della durata del presente atto.

L'Associazione dovrà comunicare al Servizio Affari Giuridici e Istituzionali il nominativo e le relative polizze assicurative della figura che andrà a svolgere attività di supporto, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale, presso la Struttura di Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'A.O.U. di Sassari.

Art. 7
Segretezza e Trattamento dei dati personali

La Parti si impegnano ad osservare il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che costituiscono oggetto del presente



accordo; pertanto, le parti sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività istituzionali, al solo fine dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Art. 8
Controversie

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente sarà in via esclusiva quello di Sassari.

Art. 9
Disposizioni Finali

La presente convenzione, redatta su quattro pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

Art. 10
Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura della parte interessata in base all'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese di bollo risultano a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto in Tilano in data 04. Giugno 2012

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

ASSOCIAZIONE ALDO PERINI O.N.L.U.S.

Il Presidente
(Sig.ra Rossana Perini)

Edr